

**INVITO A PRESENTARE PROGETTI DA REALIZZARE
CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO
ANNO 2006
INTERVENTI FORMATIVI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLA
FORMAZIONE CONTINUA, DELLA FLESSIBILITA' DEL MERCATO DEL
LAVORO E DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE
CON PRIORITA' ALLE PMI**

Invito aperto
Misura D1 POR FSE e Legge 236/93

Invito n 6/2006

DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO

Premessa

Nell'ambito della programmazione dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006, connessa al finanziamento del Fondo sociale Europeo e compresa nel Programma Operativo della Regione Valle d'Aosta, approvato dalla Commissione Europea con decisione (CE) 2067/2000 del 21 settembre 2000 e in applicazione della Legge 236/93, la Regione Valle d'Aosta adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- il Regolamento (CE) n. 1260 del 21.06.1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari che definisce, fra l'altro, nuovi obiettivi su cui concentrare l'azione dei Fondi durante il periodo 2000/2006 tra i quali figura, in particolare, l'obiettivo 3, consistente nel favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione ed occupazione ed al cui conseguimento è finalizzata l'azione del Fondo Sociale Europeo;
- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e successive modifiche contenute nel Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004;
- il Regolamento (CE) n. 1784 del Parlamento europeo e del consiglio del 12 luglio 1999 relativo al FSE;
- il Regolamento (CE) n. 68 del 12/01/2001, relativo agli aiuti destinati alla formazione, e successive modificazioni contenute nel Regolamento (CE) 363 del 25 febbraio 2004;
- il Regolamento (CE) n. 1040 del 7 luglio 2006 che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda il periodo di validità;
- il Regolamento (CE) n. 199/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- il Piano nazionale del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale riguardante le proposte dello Stato membro nell'ambito dell'Obiettivo 3 nell'Italia centro-settentrionale, per il periodo primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2006;
- il Quadro Comunitario di sostegno per l'Obiettivo 3 – regioni Centro-nord per il periodo 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione C/1120 del 18.07.2000;
- il Programma Operativo Regione Valle d'Aosta – FSE – Obiettivo 3 – 2000/2006 approvato con propria deliberazione n. 4514 del 06.12.1999 e successivamente con decisione della Commissione Europea n. 2067 del 21.09.2000 e con decisione n. C (2004)2915 del 20 luglio 2004;

- il Complemento di programmazione del P.O.R. Obiettivo 3 – 2000/2006 approvato il 14.12.2000 dal Comitato di Sorveglianza per l’attuazione del Programma, istituito con propria deliberazione n. 4077 del 2.11.2000;
- la deliberazione del C.I.P.E. del 05.11.1999 n. 174 con la quale si approva il quadro finanziario programmatico 2000-2006 per quanto riguarda il contributo nazionale;
- la propria precedente deliberazione n. 745 del 3 marzo 2003 con la quale è stato approvato il Dispositivo regionale di accreditamento delle sedi formative per l’attuazione di azioni a cofinanziamento col Fondo Sociale Europeo;
- le proprie precedenti deliberazioni n. 1643 in data 24 maggio 2004, n. 2531 del 26 luglio 2004 e n. 1194 del 28 aprile 2006, con la quale sono state approvate modifiche alle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo;
- il Programma operativo Ob. 3 della Regione Valle d'Aosta;
- il Complemento di Programmazione ob. 3 approvato dal Comitato di Sorveglianza il 14 dicembre 2000;
- la Legge n. 236/1993, recante “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione” ed in particolare l’articolo 9, “Interventi di formazione professionale”, comma 3 recante “Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di: (omissis) interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscono in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. (omissis)”;
- la Circolare Ministeriale n. 30/2000 recante: "Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all’art. 9, comma 3 e 3 bis, della legge n. 236/1993 per interventi di formazioni continua” e la Circolare Ministeriale n. 92/2000 del 29 dicembre 2000 recante “Interventi di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali e sviluppo della prassi della formazione continua”;
- il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2001 recante “Interventi di promozione di piani formativi aziendali. Settoriali, territoriali e sviluppo della prassi della formazione continua per l’esercizio finanziario 2001 di cui all’art. 118 della Legge n. 338 del 23 dicembre 2000”;
- il verbale della seduta del Coordinamento tecnico delle Regioni del 1° aprile 1998, definito in collaborazione con la “Tecnostruttura delle Regioni per il F.S.E.”, relativo alle indicazioni concordate tra Regioni, Ministero del Lavoro e previdenza sociale ed Isfol per l’attuazione delle procedure dei progetti aziendali relativi alle azioni 1C di cui all’art. 9 della legge n. 236/93 in riferimento alla Circolare MLPS n. 37/1998.
- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 296/V/2003 del 21 luglio 2003 recante “Criteri generali per lo sviluppo della prassi della Formazione Continua e per la promozione di piani formativi individuali, aziendali, settoriali e territoriali” ha stabilito la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Regioni e le Province autonome italiane, assegnando alla Regione Autonoma Valle d’Aosta la somma di Euro 305.000,00;
- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 243/V/2004 ha stabilito la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Regioni e le Province autonome italiane, assegnando alla Regione Autonoma Valle d’Aosta la somma di Euro 180.069,65;
- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107/SEGR/2006 ha stabilito la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Regioni e le Province autonome italiane, assegnando alla Regione Autonoma Valle d’Aosta la somma di Euro 272.622,12.

La presente procedura di selezione, nell’ambito di quanto stabilito al capitolo 6 del Programma Operativo, definisce, unitamente alle Direttive regionali, il quadro necessario per la proposizione e valutazione di parte degli interventi previsti dal Programma medesimo. Detto impianto definisce altresì le risorse finanziarie disponibili, nonché i tempi e le modalità di presentazione dei progetti.

Per quanto attiene la Legge 236/1993, questa adotta le procedure di gestione e controllo già previste per il Fondo Sociale Europeo.

Al fine di migliorare la chiarezza espositiva, il presente bando si articola in:

- disposizioni relative alla Misura D1 POR;
- disposizioni relative alla Legge 236/93;
- disposizioni comuni alla Misura D1 POR e alla Legge 236/93.

DISPOSIZIONI MISURA D1 POR

Art. 1 Finalità generali

Gli interventi finanziati a valere sulla Misura D1 sono finalizzati all'aggiornamento delle competenze professionali dei titolari, dirigenti e quadri, tecnici e lavoratori e dei collaboratori delle aziende che operano nel territorio regionale appartenenti ad ogni settore e comparto economico e produttivo. Essi, in particolare, sono volti a:

- ❑ qualificare e sviluppare il sistema di competenze dei lavoratori occupati e dei prestatori di lavoro temporaneo nelle imprese, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
- ❑ sviluppare le competenze tecniche e gestionali dei lavoratori autonomi, dei collaboratori e dei titolari di imprese;
- ❑ sostenere i processi di adeguamento e di adattamento delle competenze professionali dei lavoratori occupati in relazione ai processi di mobilità, terziarizzazione e trasformazione dei sistemi produttivi;
- ❑ potenziare le competenze e le capacità dei lavoratori inquadrati con contratti a termine, al fine di aumentare le possibilità di stabilizzazione e di occupazione.

All'interno di tali obiettivi saranno considerati prioritari progetti e interventi che abbiano a riferimento le priorità trasversali del FSE di cui all'art. 2 e che si inquadrino in politiche settoriali gestite dall'amministrazione regionale.

Tipologia di attività finanziate

Per attività di formazione si intendono gli interventi di aggiornamento realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in presenza e/o a distanza.

Sono inoltre ammesse per gli interventi inquadrati nella Misura D1 POR attività formative in ambito aziendale individualizzate "ad hoc".

Per attività formative individualizzate "ad hoc" si intendono percorsi formativi o parti di questi rivolti a singoli o gruppi di persone fino ad un massimo di quattro componenti, progettati ed attuati specificamente per rispondere alle esigenze del proponente.

Ambito aziendale

Sono inquadrati in ambito aziendale i progetti i cui destinatari sono inquadrati all'interno della medesima azienda.

Nell'ambito aziendale potranno essere finanziati interventi formativi rivolti a titolari, dipendenti e collaboratori di imprese, lavoratori inquadrati con contratti atipici, lavoratori stagionali (fatta salva, per quest'ultima categoria, la presenza di accordi sindacali specifici) delle imprese di ogni settore di attività finalizzati a sostenere lo sviluppo e l'aggiornamento di competenze professionali anche in relazione a processi di innovazione tecnologica e organizzativa, di sviluppo di programmi e azioni di miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi di lavoro e di adeguamento della competitività dei sistemi aziendali.

In particolare, in ambito aziendale saranno considerati prioritari gli interventi formativi che rispondano alle seguenti aree di fabbisogno:

- formazione di neo assunti;
- formazione di quadri intermedi e tecnici appartenenti a qualsiasi funzione aziendale;
- formazione di lavoratori direttamente legata a processi di mobilità verticale e di promozione delle carriere in azienda;

- formazione di occupati le cui competenze siano a rischio di obsolescenza e di espulsione dal mercato del lavoro, in ragione degli sviluppi delle tecnologie e dei modelli organizzativi di impresa;
- formazione legata a processi di ristrutturazione, riqualificazione, ridisegno dei processi produttivi ed introduzione e sviluppo dei sistemi qualità;
- formazione finalizzata alla stabilizzazione di lavoratori assunti con contratti a tempo determinato o con contratti atipici.

Ambito aziendale pubblico (aziende a prevalente capitale pubblico)

Nell'ambito aziendale pubblico potranno essere finanziati interventi formativi rivolti al management ed ai dipendenti finalizzati a sostenere lo sviluppo e l'aggiornamento di competenze professionali anche in relazione a processi di innovazione tecnologica e organizzativa, di sviluppo di programmi e azioni di miglioramento della qualità dei prodotti/servizi e dei processi di lavoro.

In particolare, in ambito aziendale pubblico saranno considerati prioritari gli interventi formativi che rispondano alle seguenti aree di fabbisogno:

- formazione di neo assunti;
- formazione finalizzata all'aggiornamento delle competenze di quadri intermedi e tecnici appartenenti a qualsiasi funzione aziendale;
- formazione di lavoratori direttamente legata a processi di mobilità verticale ed orizzontale in azienda;
- formazione legata a progetti e interventi di ridisegno dei processi produttivi ed introduzione e sviluppo dei sistemi qualità;
- formazione di tecnici ed operatori preposti alla valorizzazione e gestione del territorio e dell'ambiente;
- applicazioni di e - government.

Ambito interaziendale

Sono inquadrabili in ambito interaziendale i progetti nei quali siano previste attività formative rivolte a destinatari appartenenti a più imprese ed a più lavoratori autonomi.

Per impresa è da intendersi il soggetto definito da una singola ragione sociale.

Le azioni formative finanziate possono essere finalizzate alla acquisizione, sviluppo e aggiornamento di competenze professionali di titolari, dipendenti e collaboratori di imprese, lavoratori autonomi, lavoratori inquadrati con contratti atipici, lavoratori stagionali (fatta salva, per quest'ultima categoria, la presenza di accordi sindacali specifici), nelle seguenti aree di fabbisogno:

- Contabilità, finanza e controllo di gestione;
- Ricerca, sviluppo e ingegneria di prodotto e processo;
- Gestione dei processi produttivi, qualità e sicurezza;
- Tecnologie di processo e di prodotto relative alla produzione di beni e servizi;
- Applicazioni informatiche per l'automazione del lavoro di ufficio e per la gestione dei processi aziendali;
- Organizzazione, gestione delle risorse umane e comunicazione;
- Management.

Nel quadro delle finalità e obiettivi sopra indicati, il presente bando articola le azioni formative finanziabili come segue:

1. ambito aziendale;
2. ambito aziendale pubblico;
3. ambito interaziendale.

Art. 2 Priorità trasversali

I progetti dovranno tener conto delle tre linee prioritarie trasversali contenute nel POR OB.3 Regione Valle d'Aosta in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 del Regolamento (CE) 1784/99, ovvero:

- promozione di iniziative locali in materia di occupazione, raccordo con gli attori e con le peculiarità dello *sviluppo* economico e sociale *locale*;
- promozione delle *pari opportunità* fra uomo e donna;
- promozione della “*Società dell’Informazione*”, sia nel senso dell’utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali per l’erogazione di attività, sia intesa come settore di riferimento nell’ambito del quale promuovere attività formative e di inserimento/reinserimento lavorativo.

Inoltre, in attuazione di tali principi, è stabilito che tutti i progetti formativi aventi durata superiore alle 100 ore devono prevedere un modulo formativo, espressamente denominato "Società dell'informazione" in tema di conoscenza, sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie. Il mancato rispetto di tale previsione determina l'esclusione del progetto dalla fase valutativa.

La valutazione dei progetti terrà conto, nell’attribuzione dei punteggi, del conseguimento degli obiettivi prioritari della programmazione comunitaria, relativi alla Misura D1.

A parte le priorità di natura specifica della singola Misura, enunciate all’art.1 del presente invito, le priorità trasversali sopra enunciate sono da intendersi come segue:

- *sviluppo locale*: si tratta di assicurare l’integrazione tra le politiche attive del lavoro e le diverse forme di partenariato locale al fine di rafforzare i processi di sviluppo locale. I progetti dovranno quindi indicare: le eventuali relazioni con fabbisogni di sviluppo settoriale e territoriale, programmi e progetti di sviluppo locale, strumenti di programmazione negoziata, e altre intese di partenariato economico e sociale;
- *pari opportunità*: è perseguita con una logica di intervento fondata sul mainstreaming sia garantendo una presenza femminile che orientativamente rifletta la situazione del mercato del lavoro, sia promuovendo azioni specifiche come enunciate nel POR e nel complemento di programmazione. I progetti devono esplicitamente contenere azioni atte ad assicurare tale priorità, indicando: un obiettivo quantificato della presenza di destinatari per genere, le modalità di accesso ed attuative. In tale logica verranno considerate prioritarie le azioni formative volte al sostegno delle carriere delle donne nelle imprese. Ai fini dell’assegnazione del punteggio aggiuntivo, le modalità per il perseguimento di tale priorità devono essere chiaramente esplicitate;
- “*società dell’informazione*”: è una priorità da perseguire sia nell’ambito del sistema dell’apprendimento sia nell’ambito del mondo del lavoro. I progetti dovranno esplicitare:
 - l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella progettazione e nelle modalità di erogazione delle attività (es. FAD),
 - l’erogazione di moduli/percorsi formativi riferibili all’apprendimento di tecnologie multimediali ed informatiche,
 - l’eventuale sperimentazione di forme di telelavoro.

Per dare luogo al punteggio di priorità tali aspetti non devono essere di impatto marginale, ma rappresentare il nucleo essenziale delle attività proposte o comunque una parte consistente nell’ambito del progetto.

Art. 3 Criteri per la localizzazione delle azioni

Al fine di destinare a favore delle aree Obiettivo 2 la quota di risorse prevista, il criterio per la localizzazione dell'azione è costituito dalla ubicazione della sede e/o dell'unità locale.

Art. 4 Aiuti di Stato

La Regione dà atto del fatto che la Commissione Europea ha elaborato una specifica normativa concernente la disciplina degli aiuti di Stato in materia di formazione professionale e di aiuti alle PMI nel rispetto dell'articolo 87 del Trattato che istituisce l'Unione europea. L'intensità degli aiuti concessi alle imprese per le attività formative, a valere sulla Misura D1 POR FSE, saranno definite in coerenza con le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 68/2001 e successive modificazioni, contenute nel Regolamento (CE) n. 363/2004, della Commissione Europea.

Art. 5 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti i soggetti che, all'atto della presentazione della domanda, dimostrino la coerenza degli stessi progetti con i requisiti indicati di seguito.

1. Progetti di attività formative rivolte a soggetti occupati proposti e realizzati da imprese, loro consorzi, società capogruppo in favore delle medesime e delle proprie controllate appartenenti allo stesso gruppo, A.T.I. o A.T.S. già costituite, in favore delle medesime capogruppo mandatarie e delle mandanti, esclusivamente per finalità di aggiornamento del proprio personale.
2. Progetti di attività formative rivolte a soggetti occupati, nonché di lavoratori autonomi e imprenditori, presentati esclusivamente da Associazioni di categoria e professionali, che dovranno avvalersi per l'attuazione di organismi di formazione accreditati nell'ambito della macrotipologia di attività "Formazione continua e permanente".
3. Progetti di attività formative interaziendali rivolti a soggetti occupati appartenenti a più imprese, nonché di lavoratori autonomi e imprenditori, proposti da organismi di formazione accreditati nell'ambito della macrotipologia di attività "Formazione continua e permanente". Affinché l'organismo di formazione accreditato possa validamente agire in qualità di proponente, è necessario che lo stesso alleggi alla richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento specifica adesione, così come definita dal successivo art. 7, e che si impegni a stipulare, a seguito della approvazione del progetto, una specifica convenzione con le imprese aderenti all'iniziativa che regoli i rapporti inerenti la gestione delle attività formative, definendo gli impegni reciproci tra l'organismo e le imprese in materia di:
 - a) gestione della quota di cofinanziamento;
 - b) rispetto delle regole vigenti in materia di iscrizione e frequenza alle attività formative;
 - c) impegni reciproci derivanti dalle normative che regolano l'accesso al Fondo Sociale Europeo.

Qualora il progetto sia proposto da un raggruppamento di prestatori di servizi, questi debbono costituire o dichiarare l'intenzione di costituire, a finanziamento approvato, un Raggruppamento temporaneo di imprese indicando sin dal momento della presentazione del progetto il soggetto capogruppo. La dichiarazione di intenti, nel caso di impegno alla costituzione di un raggruppamento, deve specificare le parti di attività che saranno eseguite dai singoli prestatori di servizi e contenere l'impegno che, in caso di approvazione del progetto, gli stessi si

conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 11 Decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995. In questo caso la presentazione del progetto deve essere sottoscritta da tutti i proponenti se il raggruppamento non è ancora stato costituito altrimenti, se già costituito, è sufficiente la sottoscrizione del soggetto capofila o del rappresentante legale. Si rimanda, per quanto non specificato, all'art. 11 del Decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995.

Art. 6 Soggetti proponenti, attuatori e partner

Soggetto proponente e soggetto attuatore

Il soggetto titolare dell'azione o progetto - denominato proponente - di norma coincide con il soggetto attuatore. Esso potrà comunque avvalersi di un soggetto attuatore individuato tra gli organismi formativi accreditati per l'ambito specifico "Formazione continua e permanente" qualora non abbia capacità e competenze per attuare l'intervento autonomamente. Fatta eccezione per tale fattispecie, e fermo restando quanto previsto dalle Direttive regionali in materia di delega di attività, non sarà ammessa la presentazione di progetti da parte di soggetti che non ne assumano anche la titolarità dell'attuazione.

Il soggetto proponente che si avvale di un soggetto attuatore esercita nei confronti di tale soggetto ruoli attivi di:

- definizione delle motivazioni e delle finalità del progetto;
- validazione delle modalità realizzative;
- monitoraggio in itinere del rispetto, da parte dell'attuatore, degli obiettivi e delle modalità realizzative;
- valutazione finale del progetto.

In ragione di tali ruoli, il proponente coadiuva l'Amministrazione regionale nei compiti di monitoraggio e vigilanza ad essa propri, segnalando tempestivamente eventuali criticità riscontrate.

Nel caso in cui il progetto sia presentato da un soggetto che non ne assume anche l'attuazione, e con l'eccezione dei raggruppamenti per i quali si rinvia a quanto espressamente indicato all'art. 7, il soggetto attuatore diverrà titolare del finanziamento e del rapporto convenzionale con l'Amministrazione regionale.

Il rapporto tra proponente ed attuatore deve essere regolato mediante apposito documento, esplicitamente riferito al progetto e sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati.

Detto documento dovrà dettagliare in modo esplicito le modalità con cui sono regolati i rapporti tra proponente ed attuatore, in modo conforme a ruoli ed ambiti sopra definiti.

In particolare, tale documento dovrà indicare e disciplinare:

- i compiti e gli impegni del proponente in merito alla gestione delle adesioni alle attività formative da parte dei destinatari;
- l'impegno del proponente a mettere a disposizione le informazioni e la documentazione necessaria all'attuatore per una corretta gestione dell'intervento formativo e la sua efficace rendicontazione;
- le modalità di trasmissione delle informazioni relative alla gestione ed all'andamento delle azioni previste dall'intervento tra proponente ed attuatore;
- le modalità di monitoraggio e di verifica delle azioni;
- la gestione della quota di cofinanziamento.

Il documento che regola il rapporto proponente-attuatore dovrà essere allegato alla richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento. La mancanza, la non conformità o incompletezza di tale documento comporta la non ammissibilità a valutazione del progetto.

Partner

Le proposte progettuali potranno prevedere l'adesione di uno o più partner in qualità di sostenitori o soggetti interessati alla realizzazione del progetto coerentemente agli scopi istituzionali che li caratterizzano.

Il partenariato è finalizzato a favorire il radicamento degli interventi sul territorio ed a realizzare una maggiore diffusione delle potenzialità del Fondo Sociale Europeo, e rafforza le potenzialità e le motivazioni del progetto e deve pertanto essere documentata da una lettera di intenti.

La lettera di intenti deve esprimere l'adesione motivata al progetto, e deve essere consegnata unitamente alla richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento.

La partecipazione al progetto in qualità di promotore o partner non comporta la assunzione di oneri e responsabilità nell'attuazione del progetto.

Art. 7 Modalità di presentazione dei progetti e della richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento

I progetti devono essere redatti su apposito formulario. Il formulario sarà reso disponibile per la compilazione sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta: www.regione.vda.it

La compilazione sarà guidata da una procedura informatizzata utilizzabile direttamente sul sito indicato.

Verrà resa altresì disponibile una Guida alla compilazione in linea. Il formulario, contenente il progetto per il quale si richiede il finanziamento, dovrà essere consegnato esclusivamente per via telematica.

Il soggetto proponente deve altresì presentare una "Richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento", da predisporre in bollo su apposito modulo. La richiesta, unica per tutti i progetti presentati dal proponente a valere sul presente invito, in riferimento a ciascuna scadenza di presentazione, ed esclusivamente in forma cartacea, dovrà essere presentata presso la Regione Valle d'Aosta - Dipartimento politiche del lavoro - Agenzia regionale del lavoro - Via Garin, 1 Aosta, unitamente alla documentazione obbligatoria di seguito elencata.

Documentazione obbligatoria da allegare alla richiesta di finanziamento presentata da imprese:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti amministrativi (D.P.R. 445 del 28/12/2000) dalla quale risulti il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione della documentazione relativa al presente invito;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti amministrativi (D.P.R. 445 del 28/12/2000), attestante che il proponente non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 29 della direttiva 92/50/CEE e dell'art. 12 del Decreto lgs. n. 157/1995;
- c) dichiarazione resa dal legale rappresentante, a pena di esclusione, che il soggetto proponente e attuatore è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme dell'art. 17 della legge n. 68/99, tale dichiarazione va resa anche se negativa;
- d) dichiarazione attestante la natura di PMI (piccola e media impresa);
- e) attestazione relativa alla disponibilità di una sede operativa sul territorio regionale e autocertificazione del legale rappresentante che i locali indicati sono idonei, ai sensi della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza, allo svolgimento di attività formativa;

f) ogni altra documentazione richiesta dalle schede di misura allegate al presente invito.

Per i progetti presentati da consorzi di imprese e da società capogruppo in favore delle medesime e delle proprie controllate appartenenti allo stesso gruppo, la richiesta di finanziamento dovrà essere firmata dai rappresentanti legali di tutte le imprese aderenti e la documentazione di cui ai punti a), b), c), d), e), f), deve essere presentata da ogni impresa.

Documentazione obbligatoria da allegare alla richiesta di finanziamento presentata da soggetti accreditati

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti amministrativi (D.P.R. 445 del 28/12/2000) dalla quale risulti il nominativo del legale rappresentante e l' idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione della documentazione relativa al presente invito;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti amministrativi (D.P.R. 445 del 28/12/2000), attestante che il proponente non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall' articolo 29 della direttiva 92/50/CEE e dell' art. 12 del Decreto lgs. n. 157/1995;
- c) dichiarazione resa dal legale rappresentante, a pena di esclusione, che il soggetto proponente e attuatore è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, dalla quale risulti l' ottemperanza alle norme dell' art. 17 della legge n. 68/99, tale dichiarazione va resa anche se negativa;
- d) nel caso di progetti interaziendali, dichiarazioni di adesione al progetto delle singole imprese aderenti. Nei documenti di adesione, ciascuna impresa dovrà espressamente dichiarare:
 - 1. l' interesse al progetto proposto;
 - 2. il numero di dipendenti partecipanti;
 - 3. l' impegno a sottoscrivere con l' organismo di formazione accreditato specifica convenzione che regoli i rapporti inerenti la gestione delle attività formative;
 - 4. dichiarazione attestante la natura di PMI.
- e) ogni altra documentazione richiesta dalle schede di misura allegate al presente invito.

Proponente-attuatore

Per i progetti che prevedono un soggetto attuatore diverso dal soggetto proponente, la domanda di ammissione a valutazione e finanziamento dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti dei soggetti proponente ed attuatore, e la documentazione di cui sopra deve essere prodotta dal soggetto proponente e dal soggetto attuatore. Oltre alla documentazione di cui sopra dovrà inoltre essere allegato, a pena di esclusione, il documento che regola il rapporto tra proponente ed attuatore, redatto secondo quanto indicato all' art. 6 e sottoscritto dalle persone che esercitano la legale rappresentanza dei soggetti interessati.

Raggruppamenti

In caso di raggruppamento non ancora costituito la richiesta di finanziamento dovrà essere firmata dai rappresentanti legali di tutte le imprese che si intendono costituire nel raggruppamento stesso e la documentazione di cui ai punti a), b), c), d), e), f), per le imprese, e di cui ai punti a), b), c), d), e) per i soggetti accreditati, deve essere presentata, a pena di esclusione, da ogni componente del raggruppamento.

Per i raggruppamenti è inoltre necessario presentare:

- per le ATI o Consorzi di scopo finalizzati alla realizzazione delle iniziative già costituiti: atto notarile di costituzione;
- per le ATI o Consorzi di scopo, finalizzati alla realizzazione delle iniziative, non ancora costituiti: la dichiarazione di intenti, con l'indicazione del soggetto capogruppo, dei compiti di ogni componente l'ATI/ATS/Consorzio e l'impegno a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 11 del Decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995.

La Direzione Agenzia regionale del lavoro potrà richiedere, ai sensi dell'art. 16 del Decreto lgs. N. 157/95, nei limiti previsti dagli articoli 12 - comma 1 - 13, 14 e 15, di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

Consegna delle richieste di ammissione a valutazione e finanziamento

La "Richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento" dovrà essere consegnata successivamente all'invio elettronico del/dei Formulario/i, e l'accettazione della stessa è subordinata alla verifica dell'avvenuto invio elettronico dei progetti cui si riferisce. Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente invito sul BUR, le Richieste di ammissione a valutazione e finanziamento possono essere consegnate a mano nell'orario 15.00-17.00, dal lunedì al venerdì, oppure inviate per raccomandata all'indirizzo sopra indicato.

Nelle giornate di scadenza del presente invito, indicate all'art. 13, le richieste di ammissione a valutazione e finanziamento potranno essere consegnate presso gli uffici della Direzione Agenzia regionale del lavoro anche in orario: 9.00 – 13.00.

Nel caso di inoltro a mezzo posta, sul plico dovrà sempre essere riportata la dicitura "Invito aperto n. 6/2006 – Misura D1 POR OB. 3 e LEGGE 236/93".

Il proponente che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso l'ufficio regionale competente, entro la scadenza indicata. Nel caso in cui le "Richieste di ammissione a valutazione e finanziamento" pervengano oltre il termine di scadenza di una delle prime due date di chiusura previste all'art. 13, i progetti verranno ammessi a valutazione nella data di chiusura immediatamente successiva. I progetti pervenuti oltre le ore 17.00 del 25 settembre 2007 non saranno ammessi a valutazione. La Regione Valle d'Aosta non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. Non fa fede il timbro postale. L'autentica della firma può essere effettuata ai sensi della L. 191/98 art. 2 comma 10, ossia è sufficiente allegare copia di un documento di identità chiaro e leggibile del soggetto firmatario.

Art. 8 Modalità di finanziamento, adempimenti e vincoli del soggetto finanziato

Il soggetto titolare del progetto deve altresì dichiarare di non cumulare il finanziamento approvato con altri finanziamenti pubblici già ottenuti per realizzare le stesse azioni e che non verranno richiesti in futuro altri finanziamenti pubblici per le stesse azioni.

I soggetti finanziati sono tenuti a conoscere ed applicare la normativa regionale di riferimento per le attività formative (leggi e Direttive regionali), nonché la normativa comunitaria in materia (Reg. CE 1260/99, Reg. CE 1784/99) e ogni altra norma e provvedimento riferiti alla materia oggetto dell'intervento.

I soggetti finanziati sono altresì tenuti a rispettare la vigente normativa in materia di raccolta e trattamento dei dati personali e di tutela delle banche dati.

Per gli interventi localizzati in specifici ambiti territoriali, i soggetti finanziati devono assicurare un adeguato rapporto con le Amministrazioni Locali interessate.

DISPOSIZIONI LEGGE 236/93

Art. 9 Finalità generali

Per quanto attiene la Legge 236/93, il presente avviso viene emanato sulla base di quanto previsto dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 511/V/01 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2002 e delle CM 30/2000 e 92/2000, finalizzato a sostenere e orientare le iniziative di formazione a favore dei lavoratori per aggiornare ed accrescere le loro competenze e per sviluppare la competitività delle imprese.

A tal fine saranno finanziate iniziative:

- Aziendali
- Pluriaziendali

e Piani Formativi concordati tra le parti sociali di tipo:

- Settoriali
- Territoriali

Per “Piano Formativo” si intende un programma organico di azioni formative, rispondente ad esigenze settoriali (ovvero riferito ad uno specifico settore economico) o territoriali (ovvero riferito ad uno specifico territorio), emergenti da una approfondita e dettagliata analisi dei fabbisogni formativi e per la realizzazione del quale ciascuna impresa beneficiaria garantisca un cofinanziamento privato pari almeno al 20% del costo dell'intervento che la riguarda.

Il costo complessivo per il progetto aziendale non potrà superare il valore di Euro 25.800,00, mentre tale limite massimo è innalzato ad Euro 103.200,00 per i progetti Pluriaziendali. Per quanto riguarda i Piani Formativi Settoriali o Territoriali l'importo dei progetti dovrà essere ricompreso fra Euro 50.000,00 e Euro 250.000,00.

I progetti ed i Piani formativi devono essere sottoscritti dalle Parti sociali che lo promuovono.

A tal fine i progetti ed i piani formativi devono essere accompagnati da accordo delle Parti sociali o dal parere positivo delle organizzazioni dei lavoratori intese sia come Rappresentanza Sindacale in impresa, sia come associazioni territoriali comparativamente più rappresentative; il consenso deve essere espressamente riferito allo specifico piano o progetto presentato.

Tipologia di attività finanziate

Legge 236/93:

1. azioni formative aziendali: si intendono gli interventi promossi dalle imprese per accompagnare i processi di trasformazione e ristrutturazione delle stesse
2. azioni formative pluriaziendali: si intendono gli interventi promossi dalle imprese per accompagnare i processi di trasformazione e ristrutturazione delle stesse attraverso piani pluriaziendali.
3. piani formativi settoriali o territoriali: si intendono programmi formativi organici in cui siano indicate misure propedeutiche e trasversali all'attività formativa, quali analisi dei fabbisogni di professionalità, orientamento e bilancio di competenze e misure specifiche di formazione quali aggiornamento e riqualificazione. Sono altresì finanziabili studi di settore ed analisi dei

fabbisogni formativi delle imprese o dei lavoratori che giustifichino la proposta dell'intervento formativo.

Art. 10 Aiuti di Stato

La Regione dà atto del fatto che la Commissione Europea ha elaborato una specifica normativa concernente la disciplina degli aiuti di Stato in materia di formazione professionale e di aiuti alle PMI nel rispetto dell'articolo 87 del Trattato che istituisce l'Unione europea. L'intensità degli aiuti concessi alle imprese per le attività formative saranno definite in coerenza con le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 68/2001, della Commissione Europea.

Per quanto attiene i progetti finanziati a valere sulla Legge 236/93 il presente avviso concerne il finanziamento di azioni di formazione continua che si configurano come aiuti di stato e che devono quindi essere conformi alla normativa comunitaria in materia.

Ciascuna impresa beneficiaria dovrà optare per l'uno o l'altro dei regimi di seguito individuati, indicando espressamente la scelta effettuata:

- regime «di esenzione» di cui al REGOLAMENTO (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato sulla G.U.C.E. L10/20 del 13 gennaio 2001, e successive modifiche contenute nel Regolamento (CE) n. 1040 del 7 luglio 2006 che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda il periodo di validità;
- regime «de minimis» di cui al REGOLAMENTO (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, pubblicato sulla G.U.C.E. L 379/5 del 28 dicembre 2006-.

Regime di esenzione

Le aziende, presso le quali i lavoratori destinatari degli interventi sono impiegati, si devono impegnare a garantire il cofinanziamento nella misura necessaria ad assicurare il non superamento delle intensità di aiuti fissati dal citato regolamento comunitario e di seguito esposti:

Grandi imprese	Formazione specifica (%)	Formazione generale (%)
Fuori aree assistite	25	50
Aree art. 87.3.c	30	55

PMI	Formazione specifica (%)	Formazione generale (%)
Fuori aree assistite	35	70
Aree art. 87.3.c	40	75

Tali percentuali sono maggiorate di 10 punti se destinatari della formazione sono i lavoratori svantaggiati definiti all'art. 2, lettera g) del REGOLAMENTO (CE) n. 68/2001.

In ogni caso il cofinanziamento deve essere pari almeno al 20% del costo dell'intervento.

Ai fini della determinazione delle intensità di aiuti applicabili per *Formazione specifica* si intende la formazione che comporti insegnamenti applicabili alla posizione, presente o futura,

occupata dal dipendente nell'impresa e fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano soltanto limitatamente.

Per *Formazione generale* si intende la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, migliorando in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente.

Ai fini del presente avviso si precisa che è ritenuta «generale»:

- la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;
- la formazione riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi ed istituzioni ai quali gli stati membri o la comunità abbiano attribuito competenza in materia;
- la formazione linguistica;
- la formazione relativa ad alfabetizzazione informatica con riferimento a:
 - applicativi per office automation - fogli elettronici, videoscrittura, database, software di presentazione
 - linguaggi di programmazione;
- la formazione di base per l'impresa, relativa a elementi di marketing, contabilità, normativa fiscale, management, tecnica di comunicazione, qualità, sicurezza, normativa ambientale.

Nel caso in cui il progetto preveda elementi di *formazione specifica* e di *formazione generale*, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il progetto abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla *formazione specifica*.

Per la definizione di PMI si rinvia alla raccomandazione raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

Ai soli fini del cofinanziamento privato sono riconosciuti i costi relativi alla partecipazione del personale aziendale al progetti di formazione - reddito allievi -, fino ad un massimo pari alla somma totale di tutti gli altri costi ammissibili.

Regime «de minimis»

Per l'applicazione del regime "de minimis" si rimanda a quanto indicato nel Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, pubblicato sulla G.U.C.E. L 379/5 del 28 dicembre 2006.

Anche nell'ipotesi di opzione per il regime «de minimis» il cofinanziamento deve essere pari almeno al 20% del costo dell'intervento.

Art. 11 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Gli interventi potranno essere presentati ed attuati da imprese, associazioni temporanee di impresa, Consorzi di Impresa ed Enti di formazione.

- Progetto aziendale: viene proposto direttamente dalla singola impresa interessata alla formazione (senza limiti dimensionali); il progetto aziendale può essere proposto anche tramite un ente di formazione, un'agenzia formativa, i consorzi di impresa, o un Ente Bilaterale, per conto dell'impresa stessa.

- Progetto pluriaziendale: è riservato a due o più Piccole Medie Imprese, per il raggiungimento di un medesimo obiettivo, ed è proposto da un Consorzio di Imprese per le aziende consorziate, da un ente di formazione, da un'agenzia formativa da un Ente Bilaterale, ovvero dal capofila di una Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I. disciplinate dal D.lgs n.358/52).

Possono essere presentati progetti pluriaziendali da parte di A.T.I. in fase di costituzione purché sia già individuata ed espressamente indicata l'impresa capofila, ed ognuna delle imprese interessate dichiara nella domanda l'intenzione di costituire l'A.T.I. stessa. L'A.T.I. dovrà risultare formalmente costituita prima dell'avvio delle attività formative.

I progetti pluriaziendali devono indicare espressamente le singole imprese interessate: non sono ammesse generiche attestazioni di partecipazione aziendale rilasciate da Associazioni di Categoria.

Le aziende coinvolte devono avere sede operativa in Valle d'Aosta e le azioni formative proposte possono riguardare solo il personale dipendente della sede o delle sedi operative dislocate in regione, sia per i progetti aziendali che per quelli pluriaziendali.

In relazione agli occupati, le imprese ed i consorzi possono essere rispettivamente affidatari delle sole azioni di formazione per propri dipendenti ovvero per dipendenti delle imprese consorziate, è consentita anche ai consorzi di imprese la presentazione di progetti aziendali, purché rivolti ad aziende consorziate.

In ogni caso, il soggetto presentatore di un progetto pluriaziendale, oppure presentatore di un progetto aziendale per conto di un'impresa, deve essere espressamente delegato da ognuna delle imprese interessate. La delega, da produrre in originale contestualmente alla presentazione della domanda, deve essere specificamente riferita al singolo progetto, recandone la denominazione, e deve indicare esplicitamente l'organismo delegato

Gli Enti Bilaterali, istituiti come accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono concorrere alla promozione dei piani e alla loro realizzazione, eventualmente anche in qualità di presentatori e attuatori dei progetti.

I progetti presentati dagli Enti bilaterali non necessitano della sottoscrizione delle Parti sociali, in quanto tali Enti sono già Enti paritetici strumentali delle associazioni di categoria datoriali e sindacali.

I soggetti presentatori dei Piani Formativi hanno l'obbligo di indicare le aziende beneficiarie degli interventi previsti. Ogni Piano Formativo dovrà contenere indicazioni sul numero e sulle caratteristiche dei lavoratori coinvolti.

I destinatari finali delle azioni formative possono essere esclusivamente i lavoratori dipendenti delle imprese, nonché i soci lavoratori di cooperative, assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall'art. 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 e successive modificazioni.

Sono altresì ammissibili i lavoratori assunti con contratto di formazione/lavoro e di apprendistato, a condizione che gli stessi non siano gli unici destinatari degli interventi e che le azioni formative finanziate non vengano utilizzate per l'assolvimento delle prestazioni obbligatorie previste da detti istituti.

Sono esclusi i titolari di imprese, lavoratori autonomi, prestatori di lavoro occasionale, lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 12 Modalità di presentazione dei progetti e della richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento

Per quanto attiene alle attività formative finanziate a valere sui fondi previsti dalle legge 236/93, i progetti relativi alle **iniziative aziendali** e **pluriaziendali** e le domande di finanziamento dovranno essere prodotti esclusivamente in forma cartacea su apposito formulario disponibile sul sito www.regione.vda.it nell'apposita sezione.

I progetti devono essere presentati presso:

*DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DEL LAVORO
Direzione AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO
Via Garin n. 1 - 11100 AOSTA*

I progetti devono essere presentati in originale in marca da bollo, completi di dichiarazione di autenticità, deleghe delle imprese interessate ed eventuale accordo tra le parti.

La modulistica nazionale è integrata da una scheda regionale relativa alle voci di costo esplicitate in dettaglio resa disponibile presso l'ufficio della Direzione sopra citata.

In riferimento al punto 2.6 della Circolare Ministeriale n.30/2000 si precisa che il bollo può essere apposto direttamente sull'originale del Formulario di presentazione (frontespizio) che ha valore di domanda, in quanto completato della relativa dichiarazione di autenticità.

La "dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel formulario" deve essere sottoscritta in originale. La sottoscrizione può avvenire di fronte al funzionario incaricato del ricevimento oppure può essere apposta precedentemente ma in quest'ultimo caso la dichiarazione medesima deve essere accompagnata da una fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità non scaduto del firmatario.

Si rammenta l'importanza di una completa ed esauriente compilazione di tutti i punti del formulario; ognuna delle notizie richieste costituisce elemento indispensabile per l'identificazione e la valutazione del progetto; sul formulario e sulla documentazione ad esso allegata non sono inoltre ammesse correzioni o cancellature di alcun genere.

Documentazione facente parte integrante della domanda

La domanda si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

- formulario compilato in ogni sua parte;
- marca da bollo;
- dichiarazione di autenticità sottoscritta nella forma prevista (frontespizio del formulario);
- fotocopia del documento di identità del firmatario della dichiarazione suddetta, nel caso dovuto;
- deleghe delle imprese interessate rilasciate al soggetto presentatore, redatte nella forma prevista;
- eventuale accordo/parere delle parti sociali redatto nella forma prevista;
- eventuale dichiarazione delle imprese interessate attestante l'intento di costituire l'Associazione Temporanea di Imprese (solo nel caso di A.T.I. in fase di costituzione).

Si precisa che la suddetta documentazione, da consegnare contestualmente all'atto della presentazione, non è integrabile in momenti successivi; la carenza di uno o più elementi della medesima può comportare l'inammissibilità della domanda.

Documentazione obbligatoria di accompagnamento

La domanda come sopra formulata dovrà essere inoltre accompagnata dai seguenti documenti:

Per il soggetto presentatore, nel caso si tratti di impresa singola o capofila di ATI:

- copia conforme dell'atto costitutivo dell'A.T.I. (per le sole A.T.I. già costituite).

Per il soggetto presentatore, nel caso si tratti di consorzio di imprese:

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che tutte le imprese interessate dal progetto sono aderenti al consorzio da una data antecedente alla presentazione della domanda.

Per il soggetto presentatore, nel caso si tratti altro tipo di agenzia formativa:

- Copia conforme dello statuto; gli operatori che avessero già prodotto gli statuti richiesti in copia conforme in occasione di precedenti rapporti con la Direzione regionale del Lavoro, sono esentati da una nuova presentazione.

Per ognuna delle imprese interessate:

- Dichiarazione di rispettare la regola del “de minimis” in vigore come previsto dalla normativa comunitaria (qualora venga indicato come regime scelto)
- Dichiarazione rilasciata su carta intestata dell'impresa e sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:
 - l'attestazione di aver ottemperato al versamento all'INPS dei contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art. 12 della legge 160/75, nella misura dello 0,30% del monte salari e successive modificazione;
 - l'accettazione dei controlli sullo svolgimento delle azioni disposti da parte degli organi Comunitari, Nazionali e Regionali a ciò preposti.

La suddetta documentazione, analogamente a quanto previsto per le parti integranti la domanda, deve essere consegnata unitamente alla domanda medesima all'atto della presentazione.

La Regione si riserva la possibilità di richiedere al Soggetto Presentatore ulteriore documentazione integrativa che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle proposte o connessa ai successivi controlli.

Per quanto attiene la presentazione dei **Piani Formativi Settoriali** o **Territoriali** il «Progetto esecutivo» deve essere elaborato secondo lo schema di seguito indicato, e completo in tutte le sue parti, pena la inammissibilità della domanda di finanziamento:

Scheda informativa di presentazione del soggetto presentatore e/o attuatore (da compilarsi -max 2 pagine):

Scheda anagrafica:

- denominazione e ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, rappresentante legale;
- sedi organizzative, sedi formative e relative attrezzature;
- estremi per l'appoggio bancario;
- persona da contattare (telefono, fax, e-mail).

Esperienza e risorse umane:

- competenza specifica in materia di formazione continua;
- esperienze pregresse nell'ambito di attività formative finanziate da fondi pubblici nazionali (Stato, Regioni, etc.) e/o comunitari;

- numero e qualifica delle risorse professionali interne e collaboratori stabili (esclusi consulenti e collaboratori occasionali) all'organismo.

Descrizione sintetica del progetto (max 6 pagine):

- titolo del progetto;
- analisi del contesto e dei bisogni formativi che motivano il progetto;
- obiettivi generali del progetto;
- motivazione del progetto ed analisi delle realtà aziendali/settoriali/territoriali;
- settori/comparti di riferimento;
- localizzazione dell'intervento e bacini territoriali di riferimento;
- metodologie di intervento per la realizzazione degli obiettivi previsti dal progetto;
- articolazione e durata degli interventi previsti dal progetto;
- risultati attesi alla conclusione.

Dati identificativi delle imprese e delle unità produttive locali site sul territorio della Regione Valle d'Aosta (se l'impresa ha sede fuori regione) coinvolte nell'attività formativa:

- denominazione e ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail Partita IVA e Codice fiscale;
- dimensione dell'impresa (PMI o grande impresa);
- rappresentante legale e referente per il progetto;
- settore/comparto produttivo;
- numero di addetti dell'impresa, numero del personale in formazione e loro inquadramento contrattuale;
- regime di aiuti prescelto;
- quota di contributo pubblico e quota del contributo privato per singola impresa.

Struttura del progetto

Struttura del progetto (max 2 pagine per fase):

- obiettivi;
- misure propedeutiche;
- misure specifiche;
- metodologie;
- strumenti e materiali didattici, anche per la formazione a distanza;
- caratteristiche e numero dei partecipanti;
- contenuti ed articolazione dell'intervento (in presenza di più azioni articolate e distinte, per ogni azione devono essere esplicitati obiettivi, destinatari, durata, ore di formazione per lavoratore, tipologia della formazione -generale o specifica;
- localizzazione dell'intervento.

Pianificazione temporale del progetto (max 1/2 pagina):

- cronogramma per fasi e/o azioni.

Altri elementi caratterizzanti il progetto (max 2 pagine):

- eventuali partnership attivate per la realizzazione dell'intervento;
- eventuali accordi con i soggetti istituzionali territorialmente rilevanti per la realizzazione dell'intervento;
- azioni di informazione e pubblicizzazione dell'intervento;
- modalità di verifica e certificazione delle competenze acquisite;
- modalità di monitoraggio del progetto e di valutazione dei risultati intermedi e finali.

Organizzazione e risorse umane che si intendono impiegare nel progetto (max 2 pagine):

Numero e profili delle risorse umane coinvolte nel progetto (distinguendo tra risorse interne e collaborazioni/consulenze esterne): direzione, coordinamento, segreteria, amministrazione, docenza per le attività seminari, tutoraggio ed altre eventuali funzioni.

Piano finanziario

Il piano finanziario deve essere sviluppato sulla base delle schede *estratte dal formulario per le azioni aziendali e pluriaziendale*. Il presentatore eventualmente dovrà indicare altre voci di spesa ritenute utili per evidenziare le specifiche tipologie di attività.

Il «Progetto esecutivo» deve essere presentato alla Regione Valle d'Aosta in 2 esemplari, di cui uno in originale. L'ultima pagina dovrà contenere data, timbro e firma per esteso del rappresentante legale del soggetto presentatore del progetto.

Documentazione obbligatoria di accompagnamento

Il «Progetto esecutivo» deve essere corredato da:

- domanda di richiesta di finanziamento in bollo firmata dal soggetto presentatore, in cui dovrà altresì essere dichiarato che per il medesimo progetto non sono stati richiesti altri finanziamenti nell'ambito di programmi operativi regionali, né di altri programmi o iniziative comunitarie;
- dichiarazione delle imprese coinvolte nel percorso formativo relativa all'opzione del regime prescelto in materia di aiuti di stato ed all'assunzione dell'impegno a rispettarne le regole;
- piano finanziario elaborato secondo la scheda delle azioni aziendali;
- atto d'intesa delle Parti Sociali;
- relativamente ai progetti esecutivi in cui sono individuati come soggetti presentatori e attuatori raggruppamenti temporanei di imprese in via di costituzione, alla domanda dovrà essere altresì allegata dichiarazione, da parte di ogni impresa, relativa all'impegno a formalizzare il raggruppamento entro 30 giorni dall'ammissione a contributo. In tale dichiarazione dovrà essere indicata l'impresa capogruppo.

Alla domanda potranno, inoltre, essere allegati eventuali studi di settore e analisi sui fabbisogni formativi delle imprese o dei lavoratori che giustifichino la proposta dell'intervento formativo.

DISPOSIZIONI COMUNI MISURA D1 E LEGGE 236/93

Art. 13 Durata complessiva del bando

Il presente invito ha validità fino al 25 settembre 2007. I progetti potranno essere presentati durante tutto il periodo che intercorre tra il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente Invito e la scadenza dello stesso. Alle scadenze di seguito elencate saranno valutati i progetti presentati nel periodo intercorrente tra apertura e chiusura della procedura informatizzata.

La **prima valutazione** sarà effettuata prendendo in considerazione i progetti presentati entro il **28 febbraio 2007**.

La **seconda valutazione** sarà effettuata prendendo in considerazione i progetti presentati tra il 1° marzo ed il **28 giugno 2007**.

La **terza valutazione** sarà effettuata prendendo in considerazione i progetti presentati tra il 29 giugno ed il **25 settembre 2007**.

Art. 14 Interventi finanziabili

Sono finanziabili sul presente invito gli interventi indicati nelle schede contenute nell'allegato 2 "schede intervento" Misura D1 POR e Legge 236/93.

Art. 15 Durata dei progetti

I progetti presentati a valere sulla Misura D1 POR FSE devono di norma concludersi secondo quanto stabilito dall'art. 10 delle Direttive regionali.

Il soggetto attuatore dovrà impegnarsi, tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ed allegata alla richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento, a concludere le attività progettuali e a presentare la documentazione rendicontuale presso l'ufficio regionale competente **entro e non oltre il 31 luglio 2008**, pena l'inammissibilità di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto.

I progetti presentati a valere sulla Legge 236/1993 devono concludersi entro 12 mesi dalla data di comunicazione, da parte dell'Amministrazione responsabile, dell'ammissione a finanziamento.

Art. 16 Risorse disponibili e vincoli finanziari

Per l'attuazione del presente invito aperto, è disponibile, a valere sui Fondo Sociale europeo, la cifra di Euro 480.000,00 e la cifra complessiva di Euro 390.000,00 a valere sui fondi legge 236/93.

Le risorse stanziare per il finanziamento dei progetti approvati a valere sul presente invito saranno assegnate ai progetti risultati idonei e finanziabili, sino ad esaurimento delle stesse.

Al fine di garantire massima opportunità di accesso ai finanziamenti per la formazione continua alle imprese che ne facciano richiesta, l'Amministrazione regionale si riserva, con proprio atto,

di rifinanziare il presente invito qualora le risorse ad oggi stanziare non fossero sufficienti a coprire l'intera durata del presente invito.

Inoltre l'Amministrazione regionale si riserva di incrementare le risorse stanziare qualora risultassero dalle procedure di valutazione progetti presentati entro la scadenza di cui all'art. 13 e giudicati idonei ma non finanziabili, in tutto o in parte, e fossero disponibili, con riferimento alle singole misure, ulteriori risorse finanziarie.

La Regione si riserva la facoltà di procedere alla rideterminazione dei costi dei singoli progetti. In caso di tagli finanziari, il soggetto attuatore è tenuto a riformulare il piano finanziario secondo le indicazioni fornite dagli uffici regionali.

Non sono finanziabili su questo bando, azioni finanziate, in tutto o in parte, sul Piano di sviluppo rurale della Regione Valle d'Aosta (Reg. CE 1257/99).

Gli importi previsti come risorse finanziarie assegnate a ciascuna scheda intervento allegata al presente bando sono da intendersi quali importi di riferimento per le linee di intervento specifiche definite in ciascuna scheda e non costituiscono ai fini della programmazione delle risorse un vincolo.

I costi massimi ed i parametri di costo ora/allievo massimi per l'approvazione dei progetti sono definiti nelle schede intervento contenute nell'allegato 2 del presente invito.

Le risorse finanziarie indicate nelle schede intervento sono da intendersi al lordo dell'IVA se dovuta.

Art. 17 Ammissibilità a valutazione

I progetti sono ritenuti ammissibili se:

- pervenuti almeno entro l'ultima data di scadenza indicata nell'articolo 13 del presente invito;
- presentati da soggetto ammissibile;
- compilati sull'apposito formulario;
- completi delle informazioni richieste;
- corredati dalla relativa Richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento, compilata in ogni sua parte, in bollo, firmata dal legale rappresentante dell'Organismo proponente e corredata dalla documentazione prevista all'art. 7 per la Misura D1 e dall'art. 12 per la Legge 236/93.

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura della Direzione Agenzia regionale del Lavoro. Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione.

Art. 18 Valutazione dei progetti

Le operazioni di valutazione saranno effettuate da un "nucleo di valutazione" nominato dalla Giunta regionale. All'attività di valutazione contribuiscono, per le materie di competenza, funzionari designati dall'Amministrazione regionale.

Tutti i progetti vengono ammessi a valutazione tecnica solamente se in possesso dei seguenti requisiti formali:

- presentazione del progetto entro i termini stabiliti;
- regolarità formale della richiesta di finanziamento;
- completezza del progetto, in particolare in termini di compilazione del formulario;
- possesso dei requisiti richiesti per la presentazione del progetto da parte del proponente;
- eleggibilità del progetto a titolo del bando, invito, programma di riferimento.

Sarà facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti sui progetti.

La valutazione tecnica dei progetti sarà effettuata secondo i seguenti di criteri:

- a) Qualità dell'analisi del bisogno e del contesto di intervento (fino a 25 punti)
- b) Qualità contenutistica e metodologica del progetto (fino a 45 punti)
- c) Qualità progettuale nei confronti delle priorità (fino a 15 punti)
- d) Qualità dell'uso delle risorse economiche (fino a 15 punti)

I progetti che non raggiungeranno un punteggio minimo pari almeno a 12 punti relativamente all'Area "Qualità dell'analisi del bisogno e del contesto di intervento" saranno valutati come non idonei.

I progetti saranno giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 50/100.

Ai fini della graduatoria finale i punteggi verranno convertiti in millesimi.

I progetti che raggiungono un punteggio compreso fra 500 e 550 punti potranno essere sottoposti da parte della Regione ad un intervento di monitoraggio qualitativo, finalizzato a sostenere l'adeguata attuazione del progetto.

Art. 19 Approvazione graduatorie

La Regione Valle d'Aosta approva la graduatoria generale dei progetti pervenuti entro ogni scadenza indicata nell'articolo 13 del presente invito, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I progetti risultati idonei ma non finanziabili, in tutto o in parte, per esaurimento del budget, potranno essere finanziati successivamente.

Verranno anche approvate le graduatorie dei progetti approvati a valere su ciascuna scheda intervento, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna scheda intervento.

Qualora i progetti presentati alla prima scadenza e approvati nell'ambito delle singole graduatorie di intervento non esauriscano la disponibilità finanziaria prevista per l'intervento sul quale sono collocati i progetti, la disponibilità residua verrà resa disponibile per il finanziamento dei progetti pervenuti alle scadenze successive del presente invito. Qualora le risorse disponibili su una delle schede intervento previste non fossero esaurite si potranno utilizzare sulle altre schede intervento.

La Regione provvede alla pubblicazione delle graduatorie sul BUR ed a comunicare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'avvenuta approvazione del finanziamento ai soggetti proponenti risultati vincitori.

Art. 20 Diritti sui prodotti delle attività

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei progetti finanziati sono di proprietà della Regione Valle d'Aosta e non possono essere commercializzati dai soggetti attuatori dei progetti stessi. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti dovrà essere consegnata alla Regione.

Art. 21 Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1159/2000 pubblicato sulla G.U.C.E. L 130/30 del 31.5.2000).

Art. 22 Tutela privacy

I dati dei quali la Regione Valle d'Aosta entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 23 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è la Direzione Agenzia regionale del Lavoro (Dirigente responsabile Nadia Savoini).

Art. 24 Informazioni

Il presente invito è reperibile in Internet sul sito della Regione Valle d'Aosta: www.regione.vda.it.

Informazioni possono inoltre essere richieste alla Direzione Agenzia regionale del Lavoro, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: assistentatecnicapor@regione.vda.it

Altre informazioni riferite al presente invito saranno comunicate ai proponenti nel corso di incontri informativi organizzati dall'Amministrazione regionale e pubblicizzati sul sito Internet della Regione.